Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 gennaio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tasse erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 10,30, in udienza solenne, S. E. Hector Arancibia Lazo il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Cile.

Roma, lì 29 dicembre 1947

(2)

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 12,30, in udienza solenne, S. E. Guillermo De Blanck il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cuba.

Roma, lì 29 dicembre 1947

(1)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1947, n. 1477.

Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 60 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la prima per l'istruzione superiore, la seconda per l'istruzione secondaria e la terza per l'istruzione elementare.

Art. 2.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro stesso e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 3.

La prima Sezione è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed è composta di 35 membri. Di essi 26 sono eletti dalle Facoltà universitarie tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: quattro dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria aeronautica e di architettura; tre dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria; uno dalle Facoltà di agraria; uno dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano di grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti.

Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza.

Altri sei membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra membri di Accademie o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto.

Art. 4.

Alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all'entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio superiore in materia di istruzione superiore.

Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno ventiquattro componenti.

Art. 5.

In seno alla prima Sezione è costituita una Giunta di quattordici membri, composta del presidente della Sezione e di tredici membri, dei quali quattro scelti dal Ministro e nove dalla Sezione.

La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle leggi sull'istruzione superiore.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno nove componenti.

Art. 6.

Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti è costituita una Corte di disciplina, composta del vice presidente del Consiglio, che la presiede, e di sei membri, eletti nel proprio seno dalla prima Sezione fra i professori universitari di ruolo o i membri di Accademie o gli studiosi estranei ai ruoli universitari.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il presidente.

Davanti alla Corte interviene, come relatore per l'Amministrazione, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

La seconda Sezione è composta di quattordici membri, e cioè: di un professore universitario, componente della prima Sezione, scelto dai membri della seconda Sezione, con funzione di presidente; di due ispettori centrali per l'insegnamento medio (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico), scelti dal Ministro; di un provveditore agli studi, eletto dalla categoria; di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelto dal Ministro; di due capi di istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di sei professori (tre del primo gruppo di istituti e tre del secondo), eletti congiuntamente da tutti i capi di istituto e professori di ruolo rispettivamente dei due gruppi di istituti; di un capo di istituto o professore di scuola non governativa, scelto dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di nove componenti.

Art. 8.

La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La seconda Sezione sostituisce, inoltre, in tutte le sue attribuzioni, la Commissione istituita dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che, con la presente legge, è soppressa.

I pareri, di cui all'art. 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione stessa nel proprio seno.

Art. 9.

La terza Sezione è composta di quattordici membri, e cioè: di un professore universitario componente della prima Sezione, scelto dai membri della terza Sezione, con funzione di presidente; di un ispettore centrale per l'istruzione elementare e di un rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro; di un provveditore agli studi, eletto dalla categoria; di un capo di istituto o professore della seconda Sezione, scelto dai membri della terza Sezione tra gli otto capi di istituto e professori eletti; di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di sei maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo; di un direttore o insegnante di scuola non governativa, scelto dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di nove componenti.

Art. 10.

La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame, sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto, e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione dall'ufficio, concernenti i maestri elementari.

Art. 11.

Le funzioni di Giunta per la seconda e per la terza Sezione del Consiglio sono assunte, rispettivamente, dalle Sezioni stesse.

Art. 12.

Le elezioni per la seconda e la terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.

La data viene comunicata dal Ministro almeno quarantacinque giorni prima e le candidature sono depositate almeno venticinque giorni prima e rese note al corpo elettorale almeno venti giorni prima, secondo le modalità stabilite con ordinanza ministeriale.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Art. 13.

Il Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti è composto di venticinque membri, oltre il Ministro che lo presiede. E' ripartito in cinque Sezioni di cinque membri ciascuna: la prima per l'archeologia, la paletnologia e l'etnografia; la seconda per l'arte medioevale e moderna; la terza per gli edifici monumentali, per l'urbanistica e per le bellezze naturali; la quarta per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la quinta per l'arte musicale e drammatica e relative scuole.

Art. 14.

La prima Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di discipline archeologiche, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere; di due sopraintendenti alle antichità, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di uno studioso di discipline archeologiche, scelto dal Ministro.

La seconda Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere; di due sopraintendenti alle gallerie, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

La terza Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle Facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di architettura generale o tecnica delle Facoltà di ingegneria;

di due sopraintendenti ai monumenti, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di uno studioso di arte sacra, scelto dal Ministro.

La quarta Sezione è composta di un direttore e di un professore di ruolo delle Accademie di belle arti, eletti congiuntamente dai capi di istituto e dai professori di ruolo delle Accademie stesse, dei licei artistici e degli istituti e scuole d'arte; di due artisti, che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale e di uno studioso di arti figurative, scelti dal Ministro.

Della quinta Sezione fanno parte un direttore e un professore di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori dei Conservatori; un compositore o interprete musicale, estraneo ai Conservatori, e uno studioso di arte drammatica e musicale o interprete drammatico, scelti dal Ministro; un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica, designato dalla Commissione artistica della detta Accademia.

Art. 15.

Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i componenti.

Il Consiglio, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro stesso tra i presidenti di Sezione.

Art. 16.

Il Consiglio superiore è convocato in adunanza plenaria tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Le Sezioni del Consiglio, ciascuna nell'ambito della propria competenza, danno pareri sulle questioni o provvedimenti di carattere tecnico, per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, è prescritto il parere del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni di Sezione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

Art. 17.

E' costituita in seno al Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti una Giunta, presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dei presidenti di Sezione, per l'esame di questioni di particolare urgenza o per procedere a lavori di carattere preparatorio per le deliberazioni del Consiglio plenario o delle Sezioni.

Art. 18.

Un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, dà pareri sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione artistica. Esso è presieduto da un professore universitario delle Facoltà di giurisprudenza, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composto del direttore e del professore di Accademie di belle arti, del direttore e del professore di Conservatori di musica, membri del Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE

Art. 19.

Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche è composto di quattordici membri, oltre il Ministro per la pubblica istruzione, che lo presiede, e cioè: di un ispettore generale bibliografico, scelto dal Ministro; di tre bibliotecari direttori di biblioteche governative, eletti dai bibliotecari di ruolo; di un direttore di biblioteca non governativa e di due studiosi, che abbiano particolare competenza nel campo della bibliotecnica e della biblioteconomia, scelti dal Ministro; e di sette presidenti delle Accademie e dei Corpi scientifici, eletti dai membri ordinari degli anzidetti sodalizi.

L'elenco delle Accademie e dei Corpi scientifici, che avranno diritto a una rappresentanza nel Consiglio, sarà stabilito dal regolamento.

Art. 20.

Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche dà pareri sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali, sulle questioni di massima riguardanti l'ordinamento delle biblioteche, sulla conservazione e tutela del patrimonio librario raro e di pregio e sull'acquisto di raccolte o pezzi di singolare valore, su studi di alto interesse nazionale e internazionale, ed in genere su ogni altro problema che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Esso, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza di almeno nove consiglieri.

Art. 21.

In seno al Consiglio è costituita una Giunta di cinque membri, presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta di quattro consiglieri, dei quali due scelti dal Ministro e due dal Consiglio.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, si richiede la presenza di tre componenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22.

I direttori generali, gli ispettori centrali ed i capi divisione del Ministero della pubblica istruzione, secondo la propria competenza, possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute dei Consigli superiori ed alle riunioni delle singole Sezioni.

Art. 23.

I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri, che cessano durante il triennio, sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, nè in qualità di commissari, nè in qualità di candidati.

Art. 24.

I Consigli si adunano normalmente due volte all'anno, nel mese di marzo e nel mese di ottobre, o, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario.

Art. 25.

Il Ministro può, per singole e determinate materie, costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei ai Consessi.

Quando si tratti dell'ordinamento degli studi di una Facoltà universitaria, sarà invitato a partecipare, con voto consultivo, il preside più anziano delle Facoltà interessate.

Quando si tratti di questioni riguardanti istituzioni o scuole, le quali non abbiano diretta rappresentanza, il Ministro può chiamare a riferire direttamente al Consiglio o alla competente Sezione o alla Giunta il capo dell'istituzione o della scuola, o un suo delegato.

Art. 26.

Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nella presente legge, sono affidate a funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 27.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre Consigli.

Art. 28.

Sono richiamate in vigore, in quanto possono essere ancora applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento della emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo al Ministro per la pubblica istruzione di sentire, per determinate materie, il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione o di uniformarsi ad esso.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Per la prima formazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione la Sezione per l'istruzione superiore potrà essere eletta separatamente e funzionare — pur mancando le altre Sezioni — per le materie di sua esclusiva competenza. Sarà presieduta temporaneamente da un membro eletto dalla Sezione stessa.

L'integrazione del Consiglio mediante la elezione e la nomina degli altri membri deve avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

In occasione della prima elezione dei membri della Sezione per l'istruzione superiore saranno esclusi dall'elettorato passivo i professori che sono stati nominati in seguito ad un concorso, per il quale sia in corso una pratica di revisione, a norma del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238.

Art. 31.

La presente legge sostituisce integralmente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 settembre 1947, n. 1478.

Esenzione fiscale all'Istituto svizzero di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'atto rogato in Roma il 5 aprile 1947 dal notaio Carlo Capo, con il quale la contessa Carolina Sommaruga vedova Maraini ha donato la sua villa con annessi sita in Roma, via Ludovisi n. 48, al Governo della Confederazione Svizzera, affinchè questo la destini quale sede di un creando « Istituto svizzero di Roma »;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'atto rogato in Roma il 5 aprile 1947 dal notaio Carlo Capo, con il quale la contessa Carolina Sommaruga vedova Maraini ha donato la sua villa con annessi sita in Roma, via Ludovisi n. 48, al Governo della Confederazione Svizzera, per la creazione dell'« Istituto svizzero di Roma », è esente da qualsiasi imposta, tassa e diritto.

Art. 2.

Gli immobili adibiti a sede dell'« Istituto svizzero di Roma » saranno esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura, sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunali e provinciali.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo il materiale da impiegarsi per l'adattamento e le riparazioni degli immobili, nonchè i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Istituto, il gas, luce, e la energia elettrica consumati nei locali stessi.

I materiali, mobili, libri ed altri oggetti da importare per l'adattamento, l'arredamento e la gestione dell'Istituto non saranno soggetti ai dazi doganali nè alle vigenti restrizioni alle importazioni.

Art. 3.

L'Istituto svizzero di Roma cesserà dal fruire le predette esenzioni fiscali qualora il Governo della Confederazione Svizzera non conceda le medesime esenzioni per un analogo istituto italiano che fosse creato in Svizzera.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 5 aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 135. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1947, n. 1479.

Restituzione dell'Ente cooperativo industria lavorazione vinacce, con sede in Modena, alla originaria forma di società cooperativa a responsabilità illimitata per quote.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1376;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente cooperativo industria lavorazione vinacce, con sede in Modena, costituito con regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1376, è restituito, nei termini e con le modalità degli articoli seguenti, alla originaria forma di società cooperativa a responsabilità illimitata per quote, con le finalità e la denominazione risultanti dall'atto costitutivo 21 giugno 1928 e successive modifiche.

Art. 2.

Apparterranno di diritto alla ricostituita cooperativa, quali soci, gli attuali iscritti all'ente, in base alle quote risultanti dall'ultimo bilancio sociale approvato dall'assemblea.

E' data tuttavia facoltà agli attuali iscritti di richiedere, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il rimborso al valore nominale delle quote suddette, qualora non intendano fare più parte della cooperativa.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, le quote degli iscritti rimasti a far parte della cooperativa saranno proporzionalmente ridotte, mediante passaggio alla riserva delle relative eccedenze, in modo che la quota maggiore non superi il limite fissato dall'art. 2521 del Codice civile.

Art. 3.

Entro il termine di giorni 45 dalla entrata in vigore del presente provvedimento, il commissario preposto all'ente con decreto Ministeriale 14 giugno 1946, convocherà l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'eventuale trasformazione della società in cooperativa a responsabilità limitata e le modifiche che fossé necessario apportare allo statuto in relazione alle disposizioni contenute nel titolo VI, libro V del Codice civile, nonchè per procedere alla elezione delle cariche sociali.

Le modifiche statutarie di cui al precedente comma dovranno in ogni caso contenere disposizioni atte ad assicurare alla cooperativa i requisiti della mutualità, ai sensi dell'art. 66 della legge sul registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione della società, la liquidazione si effettuerà sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto agli scopi che saranno stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con quelli del tesoro e dell'agricoltura e foreste, ai quali spetterà anche decidere sulle questioni che eventualmente sorgessero in merito alla devoluzione stessa.

Art. 4.

Espletate le formalità per la legalizzazione della nomina degli amministratori, il commissario, con l'assistenza del Collegio sindacale attualmente in carica, provvederà alla compilazione degli inventari e del rendiconto finale della propria gestione, nonchè alla consegna delle attività patrimoniali agli amministratori della cooperativa.

Con le attività passano alla cooperativa anche tutti gli oneri e le passività dell'ente. Il fondo di riserva risultante dall'ultimo bilancio dell'ente è trasferito alla società cooperativa come fondo di riserva straordinario.

Entro il termine di giorni sessanta dal giorno del trapasso della gestione gli amministratori della cooperativa procederanno inoltre alla approvazione delle norme per il trattamento economico e giuridico del personale dipendente in armonia con la nuova struttura giuridica assunta dall'ente.

Art. 5.

A decorrere dal giorno dell'effettuata consegna del patrimonio dell'ente alla società cooperativa, cessano di aver vigore le disposizioni contenute nel regio de-

creto-legge 8 luglio 1937, n. 1376, nonchè quelle statutarie approvate con decreto Ministeriale 30 agosto 1937.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte de iconti, addì 29 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 137. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1480.

Trasferimento del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito in legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e quelli vacanti nei gradi superiori all'iniziale, che non siano conferibili per mancanza di impiegati nei gradi inferiori, possono essere assegnati, mediante trasferimento, agli impiegati dei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana che ne facciano domanda e che, oltre ad appartenere a ruolo dello stesso gruppo, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione nel ruolo in cui avviene il trasferimento.

Detti impiegati sono collocati nei singoli ruoli con il grado rivestito all'atto del trasferimento e prendono posto dopo l'ultimo impiegato di pari grado. Essi conservano l'anzianità di grado, ma non possono essere scrutinati per la promozione al grado superiore prima che siano scrutinabili gli impiegati che li precedono in ruolo, salvo per quanto riguarda le promozioni al grado nono dei ruoli di gruppo *A*, decimo dei ruoli di gruppo *A* e *B* e dodicesimo dei ruoli di gruppo *C* per le quali si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, prescindendo però dai periodi di servizio effettivo nel nuovo ruolo stabiliti nell'art. 2 del decreto stesso.

Il trasferimento può essere disposto — sempre a domanda degli interessati — anche in un grado inferiore a quello rivestito dall'impiegato. In questo caso l'impiegato trasferito è collocato dopo l'ultimo impiegato di detto grado ma ai fini dell'anzianità da attribuirgli nel grado conferitogli nel nuovo ruolo si computa anche il servizio prestato nei gradi superiori nell'Amministrazione di provenienza. Agli impiegati così trasferiti si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni. Per lo scrutinio al grado superiore si applica la norma di cui al precedente comma.

Art. 2.

Agli effetti del primo comma del precedente articolo, i posti vacanti sono quelli risultanti dalla situazione degli organici alla data di entrata in vigore del presente decreto. I posti che a tale data risultassero messi a concorso saranno considerati vacanti ma non disponibili per i trasferimenti. I vincitori dei concorsi, banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, prenderanno posto dopo gli impiegati trasferiti, anche se le nomine avvengano prima dei trasferimenti.

Art. 3.

Il trasferimento è effettuato con decreto del Ministro nella cui amministrazione avviene il trasferimento, di concerto col Ministro per l'Africa Italiana, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione o dell'organo corrispondente dell'Amministrazione nella quale avviene il passaggio.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai ruoli delle magistrature ordinaria, amministrativa e militare, ai ruoli di gruppo *A* del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, nonchè ai ruoli dei prèsidi e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947.

Composizione del Consiglio superiore del commercio interno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio superiore del commercio interno è composto come segue:

Salvatore Aldisio, presidente; Stefano Brun, vice presidente.

A) In rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie commerciali:

Amato Festi, Armando Traverso, Carlo Pedraglio, Enrico De Marchi, Pericle Martelli, Federico Salsa, Walfrè Franchini, Piero Misul, Vittorio Platania, Giulio Cesare Rossi.

B) In rappresentanza dei lavoratori delle categorie commerciali:

Giuseppe Regis, Umberto Lari, Aldo Ronci, Fernando Angeletti, Umberto Galvani, Giordano Gattamorta, Paolo Pagliazzi, Amleto Mantegazza, Stelvio Capritti, Pietro Marcone.

C) In rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali:

Mario Negri, Luigi Lodolini.

D) In rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura:

Paolo Vaccarino, Stefano Danelli, Ettore Da Molin, Massimiliano Alberici Quaranta, Callisto Bagnara, Gino Graziani, Giulio Zarù, Giovanni Tresca, Raffaele Recca, Nicola Siles, Francesco Saija, Salvatore Mannironi.

E) In rappresentanza delle cooperative di consumo:

Livio Malfettani, Mario Casalini, Carmine Lauletta, Alessandro Brenci.

F) Membri di diritto:

Alfonso Rossetti, direttore generale del commercio interno presso il Ministero dell'industria e del commercio; Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria presso il Ministero dell'industria e del commercio; Giuseppe Mereu, direttore generale del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio; Antonio Andreozzi, direttore generale delle miniere presso il Ministero dell'industria e del commercio; Alberto Angiolillo, consigliere di Stato, reggente la Direzione generale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria e del commercio; Eugenio Anzilotti, direttore generale per i piani degli scambi con l'estero e relativo coordinamento per il commercio, e il transito per gli affari doganali, presso il Ministero del commercio con l'estero; Giuseppe Dall'Oglio, direttore generale accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero; Luigi Attilio Jaschi, direttore generale per le valute presso il Ministero del commercio con l'estero; Giuseppe Ferretti, direttore generale per le importazioni presso il Ministero del commercio con l'estero; Aurelio Carrante, direttore generale produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Paolo Albertario, direttore generale tutela economica del prodotto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Giammaria Cau, direttore generale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Alberto Basevi, direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Umberto Grazzi, direttore generale affari economici presso il Ministero degli affari esteri; Gino Bolaffi, direttore generale del Tesoro; Gaetano Balducci, ragioniere generale dello Stato; Benedetto Barberi, direttore generale Istituto centrale di statistica; Giovanni Di Raimondo, direttore generale delle Ferrovie dello Stato; Ludovico Groja, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero; Mario Ferrari Aggradi, segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione; Oreste Del Porto, ispettore generale presso il Commissariato del turismo; Carlo Pellegrini, ispettore generale presso l'Alto commissariato per l'alimentazione; pref. Giambattista Zanframondo, ispettore generale presso il Ministero dell'interno; Guido Polacco, ispettore generale presso il Ministero della marina mercantile.

Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 328. — BRUNO

(3)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nel comune di Copparo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nel comune di Copparo esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Considerato che nel predetto Comune venne istituito, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, il Commissariato governativo degli alloggi, il cui funzionamento è stato prorogato in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 548;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nel comune di Copparo.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1947.

Revoca del decreto 8 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la società anonima Albergo Moderno, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la società anonima Albergo Moderno, con sede in Bologna, via Fossalta n. 2, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi;

Rilevato dalla documentazione prodotta che l'intero capitale della suindicata società appartiene a persone di nazionalità italiana ed austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 8 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la società anonima Albergo Moderno, con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 dicembre 1947

(5410) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1947.

Trasformazione del sequestro in sindacato della ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia-Giudecca, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia-Giudecca;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il sequestro in sindacato, per le particolari condizioni in cui versa l'azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. E' revocato il decreto 13 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia-Giudecca.

2. La ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia-Giudecca, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Cecconi Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1947

(5409) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1947.

Sottoposizione a liquidazione della Società per azioni Filotecnica Salmoiraghi, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

PER LE FINANZE

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), convertito nella legge 3 marzo 1933, n. 512;

Visto il regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, contenente provvedimenti relativi all'Istituto stesso, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;

Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, contenente norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, contenente provvedimenti relativi all'I.R.I., convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446, recante modificazioni alle norme per l'organizzazione permanente dell'I.R.I.;

Vista l'unita lettera, n. 9969, in data 15 dicembre 1947 del commissario straordinario dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Ritenuto che esistono gli estremi e ricorrono i motivi di pubblico interesse per la messa in liquidazione della S. A. Filotecnica Salmoiraghi con sede in Milano, a norma dei citati regi decreti-legge 15 giugno 1933, n. 859, e 19 maggio 1938, n. 1479;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Filotecnica Salmoiraghi con sede in Milano, è posta in liquidazione speciale secondo le norme del regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391, e del regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della azienda sociale predetta, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 1479, in quanto ciò agevoli le operazioni della liquidazione.

Art. 3.

A commissari liquidatori di detta Società sono nominati i signori:

Patrizi dott. Vittorio; Tarzia avv. Diego; Lorenzini rag. Alberto.

Presidente del Collegio è nominato il dott. Vittorio Patrizi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(6)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso l'Università di Napoli cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si dichiara che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di entomologia agraria cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(16)

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso l'Università di Torino cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di letteratura italiana, cui la medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(17)

Vacanza della cattedra di chimica agraria presso l'Università di Pisa cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pisa è vacante la cattedra di chimica agraria, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(18)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tempio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1947, registro n. 20 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tempio (Sassari), di un mutuo di L. 508.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5431)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1947, registro n. 20 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione di Alcamo (Trapani), di un mutuo di L. 11.790.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5432)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1947, registro n. 20 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Olbia (Sassari), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 dicembre 1947 - N. 238

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78 —
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	53,50
Id. 5 % 1935	86 —
Redimibile 3,50 % 1934	68,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,70
Id. 5 % 1936	86,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	77,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,575
Id. 5 % convertiti 1951	96,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso a diciotto posti di uditore giudiziario militare (gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 5 febbraio 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 5 febbraio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciotto posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*);

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a diciotto posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 5 febbraio 1947, avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, n. 4, alle ore 8 dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1948.

Roma, addì 26 dicembre 1947

Il Ministro: FACCHINETTI

(37)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a otto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10° - gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 30 agosto 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esame a otto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Ritenuta la opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di procedere alla proroga del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a otto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 10 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 30 agosto 1947, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 24

(38)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentadue posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11° - gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 29 settembre 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a trentadue posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Ritenuta la opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di procedere alla proroga del termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentadue posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 1° aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 29 settembre 1947, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 25

(39)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per titoli ad un posto di ispettore principale in prova (gruppo A, grado 4°) della gerarchia ferroviaria

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1947 del Consiglio dei Ministri;

Visto il rapporto della Direzione generale (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/233905 in data 25 ottobre 1947;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è autorizzata ad indire un pubblico concorso per titoli a un posto di ispettore principale in prova (gruppo *A*, grado 4° della gerarchia ferroviaria) da destinarsi alla carrozza oscillografica delle Ferrovie dello Stato con residenza a Firenze.

2. — Al concorrente che verrà assunto sarà assegnato lo stipendio annuo minimo dell'accennata qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 novembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 5, foglio n. 390. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per titoli e prova pratica di lingue, a un posto di ispettore principale in prova per il Servizio materiale e trazione.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con specializza-

zione in elettrotecnica ed essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di laurea di almeno 10 anni alla data del presente bando;

b) assistentato universitario o attività accademica equipollente;

c) pubblicazioni che riguardino preferibilmente la tecnica elettrotecnica, le correnti deboli e le misure elettriche;

d) attività professionale consistente nell'espletamento di mansioni di concetto o direttive presso industrie elettriche o radiotecniche o di telecomunicazioni;

e) conoscenza corrente, da dimostrare con prova pratica, di almeno due lingue estere, con particolare riferimento al linguaggio tecnico corrente.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi di un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *A*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 38° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A)* di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A)* del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B)* ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con lo aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli il matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso;

l) documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1;

m) documenti riguardanti altri studi eventualmente fatti;

n) documenti attestanti i titoli preferenziali di cui al punto 8.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo sono esone-

rati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di ispettore principale in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo o delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 9 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

4. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento, da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla «Direzione generale ferrovie Stato Ufficio sanitario centrale Roma». La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto a cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

5. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti e non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione giudicatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

7. — Per ciascuno dei requisiti richiesti, di cui al punto 1, la Commissione assegnerà una puntazione massima come appresso:

votazione di laurea, dell'esame di stato e degli esami speciali	punti	100
attività accademica	»	40
pubblicazioni	»	80
attività professionale	»	60
lingue estere . . .	»	15

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato almeno gli otto decimi dei punti complessivamente attribuiti per i vari requisiti con almeno sette decimi in ciascuno dei requisiti medesimi.

8. — Nella formazione della graduatoria di merito, ove si verificasse parità di voti, saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti che dimostrino con apposito documento, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

7-*bis*) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

7-*ter*) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 6).

9. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

L'ispettore principale in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

10. — L'ispettore principale in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria.

11. — Nell'atto in cui l'ispettore principale in prova viene assunto in servizio, contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

12. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per motivo del concorso verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 12 novembre 1947

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . , presa conoscenza dell'avviso in data 12 novembre 1947 per il concorso a un posto di ispettore principale in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (2) . . . . . .

Data . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(2) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(5434)

Concorso a dieci posti di operaio aggiustatore motorista in prova con assegnazione al Deposito locomotive di Cagliari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/244154 in data 7 novembre 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dieci posti di operaio aggiustatore motorista in prova con assegnazione al Deposito locomotive di Cagliari.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 novembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 6, foglio n. 7. — PETRAROIA.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di operaio aggiustatore motorista in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al Deposito locomotive di Cagliari.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Delegazione delle ferrovie dello Stato di Cagliari, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 24, in conformità al modello allegato *A*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che, se ha compiuto il 21° anno di età, gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali o militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare o se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1;

h) stato di famiglia, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al presente punto 2. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi

deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni o alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Per coloro che avessero presentato alla Delegazione di Cagliari domanda per partecipare ad altro concorso per il quale siano richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli già presentati, salvo a rinnovare, per i vincitori, i documenti scaduti.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare un licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali siano agenti non di ruolo che abbiano già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o a contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

5. — La delegazione di Cagliari farà pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica ed inoltre: statura minima m. 1,50; acutezza visiva 14/10 complessivamente con + 4 D o — 5 D purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 100, da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie dello Stato - Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Delegazione suddetta.

6. — L'Amministrazione, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissone o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti, o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

La Delegazione di Cagliari provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal capo del Servizio materiale e trazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità nel mestiere di aggiustatore motorista;

b) di una prova orale di cultura generale consistente:

nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e di geometria elementare;

proprietà e uso dei principali materiali adoperati nel mestiere di aggiustatore motorista;

c) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere; conoscenza del disegno lineare e di macchine; pratica in speciali rami di lavori fatti in stabilimenti privati dell'Amministrazione.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

prova pratica	punti	30
prova orale di cultura generale	»	10
prova orale di cultura specifica nel mestiere	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare anche nella prova orale analoga puntazione.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei seguenti titoli:

certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira;

licenza di scuola di avviamento a tipo industriale eventualmente posseduta dall'aspirante;

certificati di studi compiuti presso scuole di specializzazione anche private.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) la metà dei posti messi a concorso è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e ai cittadini deportati in territorio nemico;

b) in caso che con le categorie indicate al punto *a*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

3) feriti in combattimento;

4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

6) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati in territorio nemico;

7) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1943, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme indicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 5.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 10, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera c).

Anche gli agenti in servizio delle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 10.

11. — I primi 10 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

12. — L'operaio in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 10 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 10.

13. — Nell'atto in cui gli operai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

14. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 12 novembre 1947

La Direzione generale.

ALLEGATO A

Delegazione delle Ferrovie dello Stato

CAGLIARI

Il sottoscritto (1) . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato a . . il . . . . . . , presa conoscenza dell'avviso in data 12 novembre 1947 per il concorso a dieci posti di operaio aggiustatore motorista in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nelle norme relative.

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita sanitaria o sostenuto esami all'uopo (2).

Firma: (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Cognome e nome.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(5435)

Graduatoria di merito del concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati alla professione di chimico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1947, n. 5411;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/275975/230/B in data 10 dicembre 1947;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati alla professione di chimico.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 15 gennaio 1948.

3. — L'unico candidato riuscito idoneo, oltre i vincitori, può essere assunto a ruolo.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Milone Angelo
2. Caccavo Licio
3. Parigini Raoul
4. Focarelli Romano

Roma, addì 10 dicembre 1947

(5437) *Il Ministro*: CORBELLINI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.